

## BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA DOPO IL COVID-19

### Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo, assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese operanti in provincia di Teramo, dopo l'emergenza epidemiologica causata dal virus Covid-19.

Le attività economiche, in modo particolare quelle operanti nel settore del turismo e della ristorazione, hanno dovuto sostenere gli oneri per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro e dei locali con presenza di pubblico (clienti, fornitori, consulenti, ecc.), secondo le prescrizioni previste dai protocolli sanitari emanati sia dal governo che dalle singole regioni. Il presente Bando mette a disposizione delle imprese contributi a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute dalle stesse per adeguare le sedi di attività.

### Art. 2 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Teramo<sup>1</sup> in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Teramo;
- 2) avere sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo;
- 3) essere attive al momento della presentazione della richiesta di contributo ed al momento della relativa erogazione;
- 4) essere in regola:
  - a) con il pagamento del diritto annuale camerale. Nel caso di irregolarità con il pagamento del diritto annuale, l'azienda potrà procedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di comunicazione dell'Ente camerale pena esclusione dal contributo. Per motivi di economicità del procedimento non verrà richiesta la regolarizzazione e si procederà all'ammissione nel caso di importi dovuti non superiori ad € 5,00;
  - b) con gli obblighi contributivi e assicurativi dei dipendenti e nel pieno rispetto del CCNL del comparto;
- 5) non essere soggette o non avere in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione;
- 6) non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare in una delle cause di esclusione di cui all'art.4, comma 6 D.L. 95/2012, ultimo capoverso; *\*(si veda nota in calce al bando);*

---

<sup>1</sup> Definizione di PMI secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L.124.

### **Art. 3 Entità del contributo**

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi previsti dal presente bando è di € 130.000,00 .

I contributi sono assegnati a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili, al netto dell'IVA, fatturate e pagate dal 20 febbraio 2020 ed il giorno di invio della domanda di contributo. L'importo massimo del contributo è pari ad € 500,00.

Non sono ammesse le autofatture.

Sono escluse le spese fatturate dai seguenti soggetti:

- soci, amministratori, sindaci e dipendenti dell'impresa richiedente il contributo;
- imprese, o relativi amministratori, sindaci e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società);
- imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quella che richiede il contributo;
- imprese la cui titolarità sia riferibile al coniuge o parenti entro il terzo grado del titolare o legale rappresentante dell'impresa destinataria della fornitura e della fattura.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi ammissibili di importo inferiore a 300,00 Euro.

### **Art. 4 Spese ammissibili**

Sono ammissibili a contributo le spese, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, sostenute dalle imprese a partire dal 20 febbraio 2020 , presenti nel seguente elenco:

1. Spese per interventi di igienizzazione e/o sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti di lavoro
2. Acquisto di impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti, strumenti ed indumenti di lavoro
3. Acquisto di soluzioni disinfettanti (ad es. soluzioni idroalcoliche o a base di cloro) per l'igiene delle persone (ad es. pulizia mani) che lavorano in azienda o per chi viene a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (clienti, fornitori ecc.) e per la disinfezione/sanificazione degli ambienti
4. Acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mascherine, guanti, visiere protettive, indumenti di lavoro monouso, divisori in plexiglass)
5. Acquisto di dispositivi per la misurazione della temperatura corporea senza contatto per il controllo degli accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa (ad es. termoscanner a raggi infrarossi, telecamere termografiche portatili, varchi per la misurazione digitale della temperatura corporea)
6. Acquisto di dispositivi contapersone per tenere sotto controllo il flusso degli accessi fisici e

contingentarli o bloccarli al raggiungimento di determinate soglie, al fine di rispettare norme e protocolli per il contenimento del contagio, con presenze contemporanee di persone nei luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa adeguate in relazioni agli spazi disponibili e alle esigenze di distanziamento

7. Spese per servizi di sicurezza (ad es. agenzia di vigilanza che mette a disposizione personale) per un controllo fisico degli accessi del pubblico o altri soggetti che accedono ai luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa.

8. Acquisto di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre o aggiornare la segnaletica necessaria a comunicare le nuove procedure di sicurezza da rispettare (distanziamento sociale, dispositivi da indossare, comportamenti virtuosi per una corretta igiene ecc.) da parte dei lavoratori e di chi chiunque venga a contatto con i luoghi di svolgimento dell'attività d'impresa

I beni devono essere nuovi di fabbrica.

Nel caso di acquisto di beni che necessitano di installazione, sono da intendersi ammissibili a contributo anche i relativi costi di installazione.

Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con aiuti previsti da altri strumenti di incentivo.

## Art. 5 Presentazione delle domande

Per fruire dei benefici derivanti dal presente regolamento le imprese devono presentare domanda sul Modulo di domanda (Allegato A) esclusivamente a mezzo pec [cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it) corredata di tutta la documentazione necessaria per ottenere l'affidamento, **a partire dalle ore 12,00 del 13 luglio 2020**. La domanda e la documentazione allegata dovranno essere **raccolte in un unico file PDF pena esclusione dal contributo**.

Le domande pervenute saranno inserite in graduatoria in ordine cronologico sulla base della data e dell'ora di presentazione. Nel caso in cui, due o più domande presentano la stessa data ed ora di presentazione una apposita commissione formata dal Segretario Generale, dal Vice Segretario Generale e dal Funzionario dell'Ufficio Contributi alle Imprese, procederà ad estrazione ed all'inserimento in graduatoria delle domande.

Alla domanda di contributo, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la seguente documentazione necessaria ad attestare la conformità dell'operazione ai requisiti prescritti dal presente regolamento:

- Copia delle fatture a valere dal 20 febbraio 2020 comprovanti le spese sostenute per la tipologia degli interventi di cui all'art. 4 del presente regolamento.
- Copia del/i bonifico/i ricevuta bancaria, assegni e pagamenti bancomat, pagamenti elettronici di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario.
- Elenco dei beni e dei servizi acquistati.

## **Art. 6 Normativa europea di riferimento**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l'importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l'importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.

## **Art. 7 Istruttoria e liquidazione del contributo**

La Camera di Commercio di Teramo procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle imprese ai benefici. Nel corso della fase istruttoria è facoltà degli uffici camerali richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in giorni 10 dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende definitivamente non ammissibile al contributo.

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili, e sarà comunicata tempestivamente dalla Camera di Commercio di Teramo alla impresa richiedente.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari la Camera di Commercio si riserva la possibilità di procedere al finanziamento delle istanze utilmente collocate in graduatoria.

La Camera di Commercio di Teramo si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, al fine di verificare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

## **Art. 8 Norme generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla

Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 10 del 31 gennaio 2017.

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al Dirigente dell'Area Promozione, Studio dell'Economia e Servizi alle Imprese. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0861 335233; email [promozione@te.camcom.it](mailto:promozione@te.camcom.it)

Dopo l'approvazione da parte della Giunta camerale, il presente Bando sarà pubblicato sul sito dell'Ente [www.te.camcom.it](http://www.te.camcom.it).

### Art. 9 Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato per l'avvio e lo svolgimento del "**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER RIPARTIRE IN SICUREZZA DOPO IL COVID-19**", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività istruttorie e amministrative necessarie per l'espletamento del bando. La partecipazione alla procedura è di natura facoltativa. Qualora s'intenda prenderne parte, il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il trattamento potrà avvenire sia su supporto cartaceo che con l'utilizzo di procedure informatizzate. I dati personali saranno trattati esclusivamente da incaricati del Titolare destinatari di apposite istruzioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali relativi all'istanza del presente Bando non saranno oggetto di ulteriore diffusione. Potranno essere oggetto di comunicazione agli eventuali controinteressati per consentire a questi ultimi l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dalle normative vigenti in materia di accesso.

Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno oggetto di trattamento fino alla conclusione del presente procedimento. Successivamente gli stessi saranno archiviati e conservati a norma di legge per un periodo illimitato.

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo, via Savini, 48/50 – Teramo – PEC: [cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.teramo@te.legalmail.camcom.it)  
Responsabile Protezione Dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@te.camcom.it](mailto:dpo@te.camcom.it).

All'interessato sono riconosciuti i seguenti diritti previsti dal citato Regolamento UE: art. 15 (*Diritto di accesso dell'interessato*); art. 16 (*Diritto di rettifica*); art. 17 (*Diritto alla cancellazione- "diritto all'oblio"*); art. 18 (*Diritto di limitazione di trattamento*); art. 19 (*Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento*); art. 20 (*Diritto alla portabilità dei dati*); art. 21 (*Diritto di opposizione*); art. 22 (*Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*); art. 77 (*Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo*).

---

\* A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (società, associazioni, fondazioni, comitati) esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Tali enti che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Pertanto, le imprese affidatarie di un servizio a favore della Camera di commercio non potranno essere ammesse al contributo. La disposizione dell'art. 4 comma 6 del DL 95/2012, convertito dalla L 135/2012, dovrà essere rispettata anche in sede di erogazione del contributo.